

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Oradea (Romania) il 18 settembre 2012 — SC Fatorie SRL/Direcția Generală a Finanțelor Publice Bihor

(Causa C-424/12)

(2012/C 379/25)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Oradea

Parti

Ricorrente: SC Fatorie SRL

Convenuta: Direcția Generală a Finanțelor Publice Bihor

Questioni pregiudiziali

1) Se le disposizioni della direttiva 2006/112/CE ⁽¹⁾ consentano di applicare la sanzione della perdita del diritto alla detrazione dell'IVA ad un soggetto passivo, nei casi in cui:

i) la fattura che è stata presentata dal soggetto passivo per l'esercizio del diritto alla detrazione è stata redatta in modo errato da un terzo, omettendo l'applicazione delle misure di semplificazione;

ii) il soggetto passivo ha assolto l'IVA indicata in fattura.

2) Se il principio [di diritto dell'Unione] della certezza del diritto osti alla prassi amministrativa degli organi tributari della Romania i quali:

i) dapprima, con decisione amministrativa irrevocabile, hanno riconosciuto il diritto alla detrazione dell'IVA;

ii) successivamente sono ritornati su tale decisione e hanno stabilito che sul soggetto passivo grava l'obbligo di pagamento all'erario dell'IVA per la quale era stato esercitato il diritto a detrazione, nonché del pagamento degli interessi e della penali di mora.

3) Nella situazione in cui:

i) il soggetto passivo abbia saldato l'IVA erroneamente indicata in fattura da parte di un soggetto terzo;

ii) le autorità fiscali non abbiano adottato nessun tipo di misura attiva per chiedere al soggetto terzo di correggere la fattura redatta erroneamente;

iii) attualmente, a seguito del fallimento del soggetto terzo, la correzione della fattura sia impossibile, se il principio di neutralità fiscale dell'IVA consenta di privare il soggetto passivo del diritto alla detrazione dell'IVA.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

Ricorso proposto il 20 settembre 2012 — Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-428/12)

(2012/C 379/26)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: I. Galindo Martin e G. Wilms, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— dichiarare che il Regno di Spagna, avendo stabilito nel decreto FOM/734/2007, del 20 marzo, che attua le disposizioni della legge sulla gestione dei trasporti terrestri in materia di autorizzazioni al trasporto di merci su strada, l'obbligo in base al quale, per ottenere un'«autorizzazione al trasporto privato complementare di merci», il primo veicolo di una flotta di un'impresa debba essere stato immatricolato da non più di cinque mesi, e non avendo giustificato tale obbligo, è venuto meno ai suoi obblighi ai sensi degli articoli 34 e 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

— condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'obbligo in base al quale, per ottenere un'«autorizzazione al trasporto privato complementare di merci», il primo veicolo di una flotta di un'impresa debba essere stato immatricolato da non più di cinque mesi costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione, contraria all'articolo 34 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tale restrizione non è giustificata né da uno dei motivi di interesse generale elencati all'articolo 36 TFUE né da un'esigenza imperativa.